

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2011 del 20/04/2023
Oggetto	Procedimento MO14A0045 (7356/S). Società Agricola L'Alpenice s.s. Rinnovo di concessione semplificata per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Savignano sul Panaro (Mo) ad uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 27 e 36.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2083 del 20/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venti APRILE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Procedimento MO14A0045 (7356/S). Società Agricola L'Alpenice s.s. Rinnovo di concessione semplificata per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Savignano sul Panaro (Mo) ad uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 27 e 36.

La Dirigente

Richiamata la determinazione regionale n. 1272 del 09/02/2015, valida fino al 09/02/2020, con la quale è stata rilasciata alla Società Agricola L'Alpenice s.s. la concessione per la derivazione di acqua sotterranea in comune di Savignano sul Panaro, mediante un pozzo identificato dal foglio 11 mappale 80 del N.C.T. utilizzato per irrigazione agricola, con portata massima d'esercizio pari a 0,30 litri/sec e per un quantitativo massimo prelevabile di mc. 500/anno;

Ricevuta, con nota prot. n. PG/2022/105617 del 27/02/2022, da parte della Società Agricola L'Alpenice s.s. (C.F. 03260490366) la domanda di rinnovo della sopra citata concessione;

Considerato che le concessioni e le autorizzazioni di cui all'art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza Covid, quindi fino al 29/06/2022;

Dato atto che:

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico, la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delibera 8/2015, aggiornata dalla delibera 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;

- ai sensi dell'art. 6 della delib. n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, la Direttiva Derivazioni si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale di tutti i bacini idrografici del Distretto idrografico del Fiume Po;

Considerato che, in attesa dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 - 2027, il Segretario Generale facente funzione dell'Autorità ha adottato, con decreto n. 94/2022, le misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni;

Vista la D.G.R. n. 2293/2021 " Terzo ciclo di Pianificazione 2022-2027: Presa d'atto degli elaborati costituenti il contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini del riesame dei Piani Di Gestione Distrettuali 2021-2027 dei Distretti Idrografici del Fiume Po e dell'Appennino Centrale";

Accertato che secondo i criteri del c.d. "Metodo Era", tenuto conto dei sopra citati contributi regionali contenuti nella D.G.R. 2293/2021, la derivazione di cui trattasi ricade nel settore "ATTRAZIONE" ed è da ritenersi compatibile con il Piano di gestione del Distretto idrografico Padano;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola", di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 65/2015 e n. 1792/2016;

- l'importo del canone, visto il quantitativo annuo prelevabile, corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

- il 07/02/2023 la Società Agricola L'Alpenice s.s. ha versato € 198,35 come integrazione del deposito cauzionale, il 11/04/2023 € 49,42 per i canoni dal 2018 al 2021 ed il 05/04/2023 € 14,14 come canone 2023;

Ritenuto, pertanto, che sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, il rinnovo della concessione in oggetto possa essere rilasciato a patto che venga rispettata l'osservanza delle clausole e delle condizioni indicate nella presente determinazione e nel disciplinare allegato alla det. reg. n. 1272/2015 tranne gli art. 4.1-6-7.1;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

- la DDG 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa **essere assentita fino al 31.12.2027;**

Dato atto che:

- la Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 è la dott.ssa Angela Berselli, incaricata di funzione Polo specialistico demanio idrico acque presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta dell' I.F. dott.ssa Angela Berselli in qualità di responsabile del procedimento, per quanto precede

determina

a) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola L'Alpenice s.s. (C.F. 03260490366), il rinnovo della concessione semplificata di derivazione di acqua sotterranea in comune di Savignano sul Panaro, mediante un pozzo identificato dal foglio 11 mappale 80 del N.C.T. utilizzato per irrigazione agricola, con portata massima d'esercizio pari a 0,30 litri/sec e per un quantitativo massimo prelevabile di mc. 500/anno proc.M014A0045;

b) **di disporre** che il rinnovo della concessione dovrà sottostare alle condizioni e prescrizioni del disciplinare già sottoscritto ed approvato con determinazione regionale n. 1272/2015, tranne gli articoli 4.1-6-7.1 come di seguito riportato:

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2027**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo al 2023 è di **€ 189,90**.

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

7.1 L'importo dell'integrazione della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 198,35**.

c) **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;

d)**di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

e)**di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

f)**di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;

g)**di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;

h)**di dare atto** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

i)**di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

j)**di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO

DISCIPLINARE allegato alla

Determinazione prot. n. PG 2015.1130

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita all'**AZ.AGRICOLA " FATTORIA L'ALPENICE S.S.** " C.F. 03260490366 con sede a Savignano sul Panaro (MO) - località Mulino - via Monticelli, n. 1090 - Proc. MOPPA14A0045 - (7356/S)

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima **0,30 litri/sec.**;
- quantitativo massimo prelevabile **500 m³/anno.**

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per uso irrigazione agricola di Ha 1.50.00 di terreno adibito a vigneto, orto e frutteto.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

3.1 Il pozzo è ubicato in Comune di Savignano sul Panaro località " Mulino " - Via Mombrina;

- coordinate catastali: foglio 11, mappale 80
- coordinate piane U.T.M.* fuso 32 X= 663.418 Y= 928.367

3.2 Le caratteristiche dell'opera di presa dichiarate nella domanda sono:

- colonna tubolare in cemento del diametro di mm. 1000;
- profondità m. 15 dal piano campagna;
- pompa Caprari, avente una portata di litri/sec. 0,30

e una potenza di kW 0,750.

- ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è valida per anni 5 (cinque) dalla data di adozione del presente atto, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della data della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 La L.R. n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissato gli importi minimi di tali canoni e stabilito che l'aggiornamento degli importi viene effettuato con cadenza triennale dalla Giunta Regionale, tenuto conto del tasso d'inflazione programmata e delle finalità di tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica.

6.2 Gli importi dovuti per gli indennizzi risarcitori ammontano a:

annualità 2001 €. 6,71; annualità 2002 € 6,71;

annualità 2003	€. 6,80;	annualità 2004	€ 6,90;
annualità 2005	€. 7,00;	annualità 2006	€ 7,20;
annualità 2007	€. 7,30;	annualità 2008	€ 7,40;
annualità 2009	€. 7,50;	annualità 2010	€ 7,60;
annualità 2011	€. 7,70;	annualità 2012	€ 7,80;
annualità 2013	€. 7,90;	annualità 2014	€ 8,00;

6.3 Ai sensi dell'art. 51 della L. R. 22 dicembre 2009 n. 24, qualora il canone sia determinato in misura inferiore alla somma di € 12,00 fissata per la rinuncia ai diritti di credito relativi ad entrate non tributarie ai sensi dell'art. 44 della L. R. n. 40/2001, è obbligatorio il pagamento anticipato di più di una annualità dei canoni così come determinati dall'art 152 dalla L. R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modificazioni. Pertanto il concessionario **è tenuto al pagamento anticipato di due annualità del canone**, e poiché l'importo per l'annualità 2015 non è stato ancora determinato, onde consentire quanto disposto dalla succitata norma, si considera lo stesso importo dell'annualità 2014, fatto salvo l'eventuale conguaglio da applicare per effetto dell'aggiornamento triennale, di conseguenza l'importo complessivo ammonta € 16,00 come di seguito specificato, e dovrà essere versato prima del ritiro del presente provvedimento di concessione:

Annualità 2015 € 8,00;

Annualità 2016 € 8,00;

6.4 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia Romagna ogni anno anticipatamente **entro la data del presente atto** (intesa come giorno e mese) anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

6.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è di € 51,65 da versare prima del ritiro della presente concessione.

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Dispositivo di misurazione - Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, emette successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e del volume d'acqua derivata/restituita, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle numerazioni effettuate.

8.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

8.3 Variazioni - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.e s. m. i.

8.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

a) la destinazione d'uso del pozzo venga modificata da extradomestico a domestico a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva Regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.


8.7 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Il rappresentante legale dell'Azienda Agricola "Fattoria l'Alpenice S.S.", presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare gli obblighi e le condizioni in esso contenuti.

Firma del concessionario



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.